



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF143

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA - ADEMPIMENTI
RIFERIMENTI	DPR N. 689/1974; DPR N. 126/2003 - CM 11/2017; CM 8/2015
CIRCOLARE DEL	29/08/2017

***Sintesi:** le imprese che sono transitate, a partire dal 1° gennaio 2017, dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, devono realizzare una serie di adempimenti dettati dalla normativa fiscale, ovvero:*

- *tenere di fatto la contabilità ordinaria dal 1° gennaio 2017 (comportamento concludente)*
- *redigere entro il 31 ottobre 2017 il "Prospetto delle attività e delle passività"*
- *comunicare l'opzione per il passaggio alla contabilità ordinaria nel modello iva 2018 (quadro VO).*

Le imprese hanno già dovuto effettuare le valutazioni necessarie che hanno determinato il passaggio alla contabilità ordinaria (obbligo o opzione) il quale, dal 1° gennaio 2017, comporta anche la permanenza nell'ambito del criterio di competenza per la determinazione del reddito fiscale.

NOVITA' LEGGE DI STABILITA' PER IL 2017

▪	Introduzione del criterio "di cassa" per la determinazione del reddito delle imprese minori
▪	Modifica della disciplina delle opzioni per il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario
▪	Introduzione di un sistema di tassazione agevolato (al 24%) - IRI - per gli utili non prelevati dall'imprenditore individuale o dai soci, applicabile solo per le imprese in contabilità ordinaria

ASPETTI GENERALI

Il 2017 rappresenta un anno fondamentale con riguardo alle scelte contabili. La nuova formulazione dell'art. 66 Tuir disposta dalla legge di Bilancio 2017, ha introdotto il regime di cassa per la determinazione del reddito delle imprese minori.



Nota: per brevità si parla di regime "di cassa", mentre in realtà si tratta di un regime "misto", posta la permanenza di numerosi componenti di reddito cui continua ad applicarsi il criterio di competenza.

Il passaggio alla contabilità ordinaria dei soggetti Irpef può essere dettato da diverse ragioni, tra cui:

PER OBBLIGO	superamento del limite di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (la verifica va effettuata al 31/12 di ciascun anno)
PER OPZIONE	→ l'intento di accedere al regime agevolato IRI
	→ l'intento di continuare ad applicare il criterio di competenza




Nota: la convenienza ad applicare il criterio di competenza potrebbe derivare dalla valutazione del rischio di andare in "perdita da rimanenze" nel 2017 (si ricorda, infatti, che dal 2017 in poi le rimanenze iniziali vanno interamente imputate a conto economico, senza più alcuno stanziamento di quelle finali).

Il legislatore non ha modificato la disciplina delle perdite fiscali delle imprese minori (art. 8 Tuir), con la conseguenza che, nel caso di specie, la perdita fiscale non potrà essere utilizzata per compensare redditi d'impresa dei periodi successivi (può essere utilizzata solo "orizzontalmente", nel periodo d'imposta della sua rilevazione, per compensare redditi di diversa natura conseguiti nel medesimo periodo d'imposta).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Modalità di accesso alla contabilità ordinaria dal 2017: sono strettamente connesse con il regime applicato nel 2016, come evidenziato di seguito:

PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA 2017 PER <u>OPZIONE</u> - <u>ADEMPIMENTI</u>		
Imprese in contabilità ordinaria nel 2016	<ul style="list-style-type: none"> Nessun adempimento (rinnovo tacito) 	
Imprese in contabilità semplificata nel 2016	passaggio per opzione	<ul style="list-style-type: none"> Comportamento concludente nel 2017 Opzione nel modello iva 2018, quadro VO
		<ul style="list-style-type: none"> Compilazione del prospetto delle attività e delle passività



DURATA: l'opzione per il passaggio alla contabilità ordinaria vincola le imprese per un triennio (art. 18 c 8 Dpr 600/73), in quanto opzione per un diverso regime di determinazione delle imposte.

In concetto non trova applicazione nel caso di obbligo di passaggio la contabilità ordinaria (es: l'impresa di servizi che nel 2016 annotato ricavi per €. 500.000 può tornare in contabilità semplificata dal 2018 nel caso in cui nel 2017 abbia annotato ricavi per meno di €. 400.000).

IL PASSAGGIO 2017 DALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA

Si evidenziano di seguito gli adempimenti necessari al passaggio di regime contabile.

L'OPZIONE

Nel caso in cui il passaggio contabile non sia dovuto per obbligo, il primo aspetto da considerare, in ordine di tempo, è costituito dall'opzione.

Essa si realizza mediante il cosiddetto "comportamento concludente", come stabilito dall'**art. 1, co. 1 del D.P.R. 442/1997**:



Art. 1 c. 1 DPR 442/1997: " *L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.* "



CM 209/1998: " [...] *per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base; cioè, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale.* "

LA COMUNICAZIONE

Sempre in presenza di passaggio "per opzione", l'obbligo della comunicazione costituisce un vincolo formale (non sostanziale), che si realizza mediante la compilazione del quadro VO del modello IVA.



Attenzione: la mancata comunicazione comporta la somministrazione delle sanzioni nella misura che varia da un importo di €. 250 ad €. 2.000.

IL PROSPETTO DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' ALL'1/1

L'ultimo adempimento (obbligatorio anche nel caso di passaggio contabile per obbligo) è costituito dalla predisposizione del prospetto delle attività e della passività (nato nel 1974, in occasione della riforma tributaria).

Occorre fare riferimento ai seguenti **documenti**:

Normativa	DPR n. 689/1974 e DPR n. 126/2003
Prassi	CM n. 7/1977; CM n. 135/1975; CM n. 8/1985; CM n. 11/E/2017

La norma costituisce la base per la **quantificazione dei valori contabili**, tenendo conto, peraltro, che non è stata adeguata alle riforme successive che hanno modificato la disciplina del reddito d'impresa contenuta nel Tuir.

I criteri di valutazione sono contenuti nel citato decreto, agli artt. 4 - 11.

L'Agenzia (Nota n. 9/2240, del 20/09/1980) **ha precisato che al fine di redigere la prima situazione patrimoniale nell'ambito del passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, è possibile assumere i valori che emergono dalla contabilità semplificata**, posto che buona parte delle attività e delle passività ancora presenti possiedono già un valore fiscale di riferimento.




Attenzione: il Prospetto delle attività e delle passività non sostituisce l'inventario, in quanto

- il Prospetto viene compilato in relazione alle norme fiscali
- l'Inventario viene compilato applicando le norme civilistiche.

Tuttavia i valori coincidono in assenza di operazioni che comportino dei disallineamenti (rivalutazioni "meramente civilistiche"; conferimenti d'azienda non a valori contabili; ecc.); in assenza di disallineamenti sarà sufficiente la compilazione del libro obbligatorio (CM 8/1985) da riferire al 1/01/2017 (ovviamente andrà compilato anche quello relativo al 31/12/2017).



RM 135/1975: "si osserva che il prospetto delle attività e delle passività, pur essendo **sostanzialmente analogo all'inventario**, tuttavia non può immedesimarsi con tale scrittura la cui disciplina civilistica, peraltro, non è suscettibile di modificazioni da parte del Legislatore fiscale in sede delegata; esso **rappresenta un adempimento autonomo ed eccezionale, esclusivamente fiscale**, allo scopo di fissare la situazione patrimoniale al 1 gennaio 1974 delle imprese non tassabili in base al bilancio anteriormente all'entrata in vigore della riforma, e di consentire l'impianto della contabilità, su tale base di partenza, **necessaria per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle II.DD.**



Di seguito si evidenziano le norme che riguardano la determinazione del patrimonio dell'impresa, distinguendo le disposizioni civilistiche e fiscali:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

NORME APPLICABILI PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO AL REGIME ORDINARIO		
INVENTARIO	Art. 15 DPR 600/1973	<ul style="list-style-type: none"> L'inventario deve essere redatto a norma dell'art. 2217 c.c. entro 3 mesi dal termine per la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette
	Art. 2214 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
	Art. 2217 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno; L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ	DPR 689/1974 DPR 126/2003	<ul style="list-style-type: none"> Compilazione entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente; Applicazione di criteri fiscali; Annotazione sul libro degli inventari o su un prospetto appositamente predisposto

Gli **adempimenti di legge** di maggiore interesse si possono suddividere come segue:

- compilazione del prospetto
- criteri di valutazione applicabili.

LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Il contribuente che accede al regime della contabilità ordinaria deve (art. 1, D.P.R. n. 126/2003):

- **compilare uno schema** contenente le attività e le passività esistenti all'1/1;
- riportare lo stesso:
 - o sul libro degli inventari;
 - o su un apposito prospetto.

La **compilazione del prospetto** deve essere effettuata **entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente** (art. 1 c. 1 DPR 126/2003).

Si prenda in considerazione la linea del tempo di seguito riportata, tenendo conto di una impresa che decide di passare alla contabilità ordinaria nel 2017:

01/01/2017: passaggio alla C.O.



Attenzione: la mancata compilazione del Prospetto al 1° gennaio 2017 legittima l'**accertamento analitico-induttivo** ai sensi dell'art. 39 c. 2 Dpr 600/73 (v. Cass. n. 4551/1992, C.T.C., 1585/1997).



Cass. n. 4551/1992: "il richiamato D.P.R. 689/1974 non solo richiede la redazione del prospetto, ma prescrive in modo vincolante i **criteri di valutazione** dedicandovi ben otto norme (dall'art. 4 all'art. 11) a seconda del tipo di bene da indicare nel prospetto."

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



N.B: il prospetto **non deve essere sottoposto né a vidimazione né a bollatura** (CM n. 11/E/2017).

CONTENUTO DEL PROSPETTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il prospetto deve contenere le attività e le passività patrimoniali, ovvero esso rappresenta una sorta di fotografia della situazione patrimoniale dell'impresa maturata al 1° gennaio 2017.

Il D.P.R. n. 689/1974 evidenzia i criteri di valutazione applicabili nella predisposizione del prospetto, **utilizzando criteri prettamente fiscali**.

I BENI STRUMENTALI

Premesso che il D.P.R. n. 689/1974 disciplina il passaggio alla contabilità ordinaria dal 1973 al 1974, i beni strumentali acquisiti dopo il 31 dicembre 1973 **vanno valutati al costo di acquisizione, aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione** (C.M. n. 8/1985).


Si riporta di seguito quanto precisato dall'art. 10 del citato decreto.



Art. 10, D.P.R. n. 689/1974: "L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre 1973. Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno; per gli anni anteriori al 1957 valgono i coefficienti in vigore per tale anno. Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 5 l'ammortamento è determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore."

Occorre tener conto dei valori risultanti dall'eventuale applicazione delle leggi di **rivalutazione monetaria**.

Per la determinazione dei fondi ammortamento maturati successivamente al 31/12/1973 si applicano i criteri fissati dal tuir, riepilogati di seguito:



- **beni di valore ≤ €. 516** (ammortizzati integralmente nel periodo d'imposta in cui sono stati acquistati): vanno iscritti tra le attività del prospetto al costo di acquisizione, controbilanciandolo mediante l'iscrizione, tra le passività, di un fondo di pari importo (la CM n. 8/1985 ricorda che detti beni **non perdono la natura di beni strumentali con la conseguenza che la loro futura alienazione genera, necessariamente, una plusvalenza fiscale**)
- **costruzione in economia o appalto:** si assume il costo di produzione. Questo è documentato o stimato con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.

GLI IMMOBILI PATRIMONIO

Gli immobili non strumentali devono essere valutati al costo di acquisizione, aumentato degli oneri di diretta imputazione.

Occorre tener conto dei valori risultanti dall'eventuale applicazione delle leggi di rivalutazione monetaria.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali debbono essere valutate al costo effettivamente sostenuto, ivi compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo di eventuali contributi di terzi. Il valore da iscrivere sarà pari al costo originario al netto delle quote di ammortamento calcolate con il metodo delle quote costanti.

In merito occorre considerare che le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 (novità in materia di bilancio delle società di capitali nazionali non quotate) e dai nuovi OIC, nonché dal decreto Milleproroghe (che ha adeguato le disposizioni del tur in materia di reddito d'impresa alla novella succitata, con particolare riguardo all'art. 108), ha sensibilmente modificato la disciplina di detti investimenti. Pertanto occorre tener conto di quanto segue (considerati i chiarimenti in merito contenuti nella C.M. n. 11/2017):

NUOVA DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI IMMATERIALI E DELLE SPESE PER SERVIZI (in vigore dal periodo d'imposta 2016)	
Costi d'impianto/ampliamento	<ul style="list-style-type: none"> Sono immobilizzazioni immateriali se rispettano i requisiti previsti nell'OIC n. 24
Costi di sviluppo	
Spese di pubblicità	<ul style="list-style-type: none"> Sono costi di periodo (si vedano i casi indicati nell'OIC 24 riguardanti l'imputabilità tra i costi d'impianto)
Spese di ricerca (di base e applicata)	<ul style="list-style-type: none"> Sono costi di periodo
Spese di rappresentanza	
Altri oneri pluriennali: (es.: migliorie su beni di terzi)	<ul style="list-style-type: none"> Sono applicabili i criteri civilistici; OIC 24, PAR. 76: "L'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore."
Avviamento	<ul style="list-style-type: none"> Resta immutato il periodo minimo fiscale di ammortamento fissato in misura non superiore a 18 anni, in relazione alle quote iscritte annualmente nel conto economico
Beni immateriali propri (Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, Diritti di utilizzazione dei brevetti industriali, Diritti di utilizzazione dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico)	<ul style="list-style-type: none"> Ammortamento deducibile in misura non superiore al 50 per cento del costo
Marchi	<ul style="list-style-type: none"> Sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo
Diritti di concessione e altri diritti	<ul style="list-style-type: none"> Sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

LE RIMANENZE

La valorizzazione delle rimanenze deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'**art. 6 del DPR 689/74**.

La citata CM n. 8/1985, fa riferimento all'applicazione dei criteri di valutazione previsti dal Tuir.

Si ricorda che il passaggio al criterio di cassa 2017 comporta, oltre al passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa, anche l'esclusione delle rimanenze, nonché la disapplicazione del criterio di competenza per qualsiasi tipologia di rimanenza:

- di beni o servizi infrannuali (art. 92 Tuir)
- di servizi ultrannuali (art. 93 Tuir)
- di titoli (art. 94 Tuir).

Esempio1

Passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria 2017 (passaggio competenza – competenza).

L'imprenditore Rossi effettua nel 2016 acquisti per 150 e vende merci costate 100 (la rimanenza è 50).

La rimanenza di 50 costituisce costo deducibile nel 2017.

Non sussistono nuove criticità.

Si consideri di seguito il caso del **passaggio "cassa – competenza"**.

Esempio2

Passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria post 2017 (passaggio cassa – competenza; pagamento integrale delle forniture).

L'imprenditore Rossi effettua nel 20xx acquisti per 150 in regime di cassa, pagando integralmente i fornitori e vende merci costate 100 (la rimanenza è 50).

L'anno 20xx si caratterizza come segue:

Fiscalità degli acquisti 20xx	Acquisti pagati (e dedotti): 100
	Acquisti pagati (e dedotti): 50 (rimanenze)
	Totale acquisti dedotti: 150

Intende passare al regime ordinario (di competenza) nel 20x1.

Dal **prospetto delle attività** redatto **al 1° gennaio 20x1**, evidenzia:

Rimanenze	50
-----------	----

Tali rimanenze transitano, per effetto delle scritture di apertura, nel conto economico, nella voce "Rimanenze iniziali", rappresentando costi dell'impresa secondo il criterio di competenza.

Considerazione: le rimanenze iniziali provenienti dal regime di cassa non possono essere dedotte nel periodo 20x1, in quanto detti costi sono stati pagati e, di conseguenza, già dedotti nell'anno 20xx. La deduzione si rende possibile, ovviamente, per la mancata contrapposizione delle rimanenze finali nel conto economico che, nel caso dell'applicazione del criterio di competenza, azzerano il risultato contenuto nel economico fino a quando i beni non sono utilizzati nella produzione o venduti.

Si consideri ora il caso più probabile e al contempo più complesso da gestire (**passaggio cassa-competenza con rimanenze e acquisti parzialmente pagati**).

Esempio3

Passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria post-2017 (passaggio cassa – competenza; pagamento parziale delle forniture).

L'imprenditore Rossi effettua nel 20xx acquisti per 150 in regime di cassa, pagando i fornitori per 130 e vende merci costate 100 (la rimanenza è 50).

L'anno 20xx si caratterizza come segue:

Fiscalità degli acquisti 20xx	Acquisti pagati: 130 (dedotti)
	Acquisti non pagati: 20 (non dedotti)
	Totale acquisti: 150 (di cui rimanenze: 50)

L'imprenditore intende passare al regime ordinario (di competenza) nel 20x1. Dal **prospetto delle attività redatto al 1° gennaio 20x1** evidenzia:

Rimanenze	50
-----------	----

Tali rimanenze transitano, per effetto delle scritture di apertura, nel conto economico, nella voce "Rimanenze iniziali", rappresentando costi dell'impresa secondo il criterio di competenza.

Attenzione: Le rimanenze iniziali provenienti dal regime di cassa riguardano in parte acquisti pagati e dedotti e in parte acquisti non pagati e non dedotti. In **sostanza il costo di 50 deve essere scisso allo scopo di individuare la parte di costo fiscalmente riconosciuto rispetto all'altra parte di costo già dedotto.**

Risolviamo la criticità applicando le **regole contenute nell'art. 6 del D.P.R. 689/1974 considerando le integrazioni contenute nella C.M. n. 11/E/2017**, di seguito riassunte:

Criterio di valutazione delle rimanenze	Costo medio dell'anno precedente considerando tutti gli acquisti suddivisi per categorie omogenee
Determinazione del costo fiscale	Costo medio unitario x Quantità non pagate

Per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto applichiamo la regola indicata nella **CM 11/2017**, di seguito riportata:

"al fine di calcolare il costo medio delle esistenze iniziali [...] è necessario far riferimento a tutti gli acquisti dell'ultimo anno (relativi alla singola categoria omogenea) e non solo a quelli relativi ai beni non pagati. Si ribadisce che, così individuato il costo medio, al fine di calcolare il valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze sarà necessario far riferimento alle merci in magazzino per le quali non è avvenuto il pagamento"

Proseguendo con il nostro esempio consideriamo quanto segue:

Costo delle rimanenze pagate	30
Costo delle rimanenze non pagate	20
Costo totale delle rimanenze iniziali	50

ATTENZIONE: la circolare non pare lasciar spazio a criteri proporzionali per la determinazione del costo di che trattasi con la conseguenza che le imprese devono effettuare un inventario analitico delle rimanenze individuando quelle connesse con forniture pagate e quelle connesse con forniture non ancora pagate.

In sostanza, sotto l'aspetto contabile e lasciando ai software la soluzione meccanica del problema, il prospetto iniziale potrebbe presentarsi come di seguito rappresentato. Si attendono chiarimenti ulteriori in merito dall'amministrazione finanziaria.

PROSPETTO DELLE ATTIVITA' AL 01/01/2017

Rimanenze indeducibili	30
Rimanenze deducibili	20
Rimanenze	50

Attenzione: seguendo i chiarimenti contenuti nella C.M. 11/2017 occorre monitorare lo scarico delle rimanenze, distinguendo quelle fiscalmente riconosciute dalle altre fino ad esaurimento di queste ultime. In effetti un ulteriore punto rilevante, nel caso di specie, è rappresentato dai chiarimenti contenuti nella CM 11/2017, par. 4.2, laddove l'Agenzia precisa che per le merci rimanenti, non pagate nel periodo di utilizzo del criterio di cassa, "si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal Testo unico". In altre parole il costo sospeso (rappresentato dalle merci rimanenti non pagate) ereditato dal periodo di cassa è deducibile nell'anno della produzione del ricavo.

CREDITI E DEBITI

Per la valorizzazione dei crediti e dei debiti occorre tener conto di quanto stabilito dall'**art. 8 del D.P.R. n. 689/1974** di seguito riportato:

"I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1 gennaio 1974.

Attenzione: I debiti sono valutati al valore nominale. Con riguardo ai crediti occorre tener conto delle perdite dedotte nei precedenti esercizi sotto forma di sopravvenienza passiva, nel rispetto delle condizioni contenute nell'art. 101 del tuir.

In merito ai crediti occorre ricordare quanto stabilito dall'**art. 13 c. 3 D.lgs. 147/2015:**

"L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili."

In altre parole la perdita è deducibile anche se a conto economico è confluito il costo a titolo di svalutazione. Ne consegue che, nel caso di crediti ancora esistenti ma integralmente dedotti nei seguenti casi:

- crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi;
- crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali;
- crediti vantati verso debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un piano attestato di risanamento,

l'imprenditore pare che possa procedere come segue:

- imputare nelle attività il valore nominale dei crediti, comprendendo i crediti che hanno generato una perdita deducibile;
- accantonare il connesso fondo di rettifica contabile, tra i fondi dedotti.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni previste dal tuir, in materia di perdite su crediti, distinguendo il caso del criterio di competenza (semplificati 2016) con il caso del criterio di cassa (semplificati 2017).

Semplificati "per competenza" (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le perdite su crediti sono deducibili se sussistono elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, tuir).
Semplificati "per cassa" (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101 (art. 66 c. 2 Tuir); ▪ si ritiene che l'art. 101 c. 5 TUIR trovi applicazione anche per le eventuali perdite relative a crediti rilevati in contropartita dei ricavi in costanza di opzione per il regime di cui all'art. 18 c. 5 DPR 600/73 (CM 11/2017)



Attenzione: Il combinato disposto rappresentato dall'art. 66, comma 2 del tuir e dalla C.M. n. 11/2017, non è chiaro nella sua attuale formulazione. In attesa di chiarimenti specifici in merito alla disciplina delle perdite su crediti nell'ambito dei semplificati per cassa, si dovrebbe desumere che esse sono deducibili nelle seguenti ipotesi:

- crediti maturati in regime di competenza e pertanto accesi in contropartita di ricavi tassati;
- crediti maturati in regime di cassa in costanza di opzione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.P.R. 600/1973 che prevede la tassazione dei ricavi al momento della contabilizzazione della fattura ai fini dell'Iva.

- **Si ritiene che non possano essere dedotte le perdite sui crediti insoluti nell'ambito del periodo di cassa, posto che il corrispettivo ricavo non è stato tassato.**

CASSA E BANCA

Cassa e banca devono essere riportate nel prospetto in base al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Vanno riportati i ratei e i risconti per la parte imponibile, in base al criterio di competenza.



Attenzione: trovano applicazione nel caso di specie le regole fissate dall'art. 1, comma 19 della legge di bilancio 2017, relative al passaggio di regime. Secondo la C.M. n. 11/E/2017 **occorre fare riferimento al regime fiscale in essere nel periodo d'imposta di provenienza.**



Art. 1 c. 19 Legge di Bilancio 2017: "Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi

e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi."

Possiamo prendere in prestito, con riguardo ai risconti l'esempio contenuto nella C.M. n. 11/2017.

Esempio4

Risconti attivi: passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria post-2017 (passaggio cassa – competenza).

Il caso.

L'imprenditore Rossi effettua nel 20xx (periodo di cassa) le seguenti operazioni:

- pagamento anticipato di un canone di locazione immobiliare per 90;
- il canone di locazione è di competenza del 20xx solo per 1/3 (30), mentre la differenza (60) costituisce un costo di competenza del 20x1.

Comportamento del Sig. Rossi:

- deduce il canone integralmente nel 20xx in applicazione del criterio di cassa (90);
- compila il prospetto delle attività e delle passività rilevando un risconto attivo pari a 60, inserendolo più propriamente tra i costi fiscalmente non riconosciuti.

ATTENZIONE: Sotto l'aspetto tecnico la procedura sarà più propriamente dettata dal software in uso nel caso di specie. Si può ritenere che già a monte la voce "Risconti attivi" indicata nel prospetto si possa suddividere in "Risconti attivi deducibili" e "Risconti attivi indeducibili" (come si è già visto per le rimanenze).

IL FONDO T.F.R.

In merito al fondo T.F.R. maturato al 31 dicembre 2016 sarà sufficiente indicare il debito maturato in tale data, sulla base delle risultanze del consulente del lavoro. Occorre distinguere il debito verso i dipendenti dai debiti tributari che devono essere saldati, com'è noto, entro il 16 febbraio.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

Il fondo di quiescenza e previdenza per il personale dipendente deve essere rilevato in relazione al valore fiscalmente dedotto. Il valore civilistico potrebbe non coincidere con il valore fiscale, considerati i diversi criteri di valorizzazione. Si ricorda che la deducibilità degli accantonamenti in argomento è disciplinata dall'art. 105 del Tuir.

IL PATRIMONIO NETTO

L'art. 12 DPR n. 689/1974 stabilisce che "La differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile".

In effetti detta differenza rappresenta il valore contabile dell'impresa risultante dalle precedenti imputazioni, racchiudendo in sé il cosiddetto "capitale di conferimento" e il cosiddetto "capitale di autofinanziamento". Esso rappresenta comunque un valore fiscale qualora i criteri fissati dal D.P.R. 689/974 non coincidessero con i criteri civilistici.